

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n 424/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 395 DEL 30/03/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: dipendente matricola n. 12281 – concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 31 marzo 2017 al 30 settembre 2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig. Pierangela Ciulu

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

la Posizione Organizzativa di riferimento) Dott. Marco Lorenzo Falchi

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano dal 03/04/2017 al 17/04/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Giuseppe Melis

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela della salute;

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

VISTA l’istanza presentata dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 12281, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 31 marzo 2017 al 30 settembre 2017 (184 giorni) per prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave;

VISTO l’art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell’art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa;

- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2016 risulta pari a € 47.446,00 per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

VISTO l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

RILEVATO che i figli conviventi sono legittimati alla fruizione del congedo di cui alla presente determinazione solo nel caso il cui il coniuge ed entrambi i genitori della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

CONSIDERATO:

- che il coniuge della persona in situazione di handicap grave è deceduto;
- che entrambi i genitori della persona in situazione di handicap grave sono deceduti;

VISTO il verbale della competente commissione medica, attestante che il genitore della dipendente è persona in situazione di handicap grave e non è prevista visita di revisione;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessata e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in riferimento alla residenza anagrafica e alla coabitazione della dipendente e della persona in situazione di handicap grave;

VISTA la dichiarazione del fratello della dipendente richiedente i permessi, non convivente con il genitore, attestante che non ha mai fruito del congedo per l'assistenza al genitore, né intende richiederlo;

PRESO ATTO che la dipendente ha fruito di n. 367 giorni di congedo allo stesso titolo e che pertanto non viene superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

PRESO ATTO che il direttore dell'U.O. interessata ha rilasciato il nulla osta per la concessione dal 30 gennaio 2017;

CONSIDERATO che, che nel caso in esame, la retribuzione della dipendente non è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, la stessa ha diritto a percepire un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di concedere alla dipendente matricola n. 12281, n. 184 giorni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 30 gennaio 2017 al 28 febbraio 2017, per prestare assistenza al genitore convivente in condizioni di handicap grave.

- 2) Di dare atto che durante il congedo alla dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito.
- 3) Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
- 4) Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
- 5) Di comunicare la concessione del congedo alla dipendente matricola 12281 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
- 6) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo